

LIBERA VALUTAZIONE DA PARTE DELL'ORDINE

Dignità e decoro vanno sempre interpretati

Quali sono le condotte potenzialmente idonee a ledere il decoro e la dignità della professione? E come si valuta la concreta anti-giuridicità della condotta? È la Cassazione a chiarire che non ci sono situazioni tipiche. La formula deontologica è sempre, e intenzionalmente, indeterminata.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

La previsione che gli esercenti una professione intellettuale non si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio delle loro professioni, e comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è una presenza costante in quasi tutti i codici deontologici, pur mancando di una specifica tipizzazione delle ipotesi d'illecito che si intendono perseguire.

La ragione di tale formulazione normativa - vedi anche art. 12 del Codice Deontologico¹ dei medici veterinari, al pari di quanto avviene anche per altre categorie - viene generalmente ravvisata nel fine di evitare che violazioni dei doveri, anche gravi, possano sfuggire alla sanzione disciplinare qualora la stessa si sviluppasse, in-

vece, in una esatta e rigorosa caratterizzazione della condotta punibile.

Ma allora quali sono concretamente le condotte che integrano una responsabilità disciplinare in capo agli esercenti la professione? Quale controllo può essere poi richiesto agli organi di giurisdizione, in grado di appello, sulle ragioni delle decisioni rese in tale materia dai Consigli Direttivi degli Ordini?

Dalla lettura delle motivazioni espresse in una recente sentenza della Cassazione (Cassazione, Sezione Unite, 18 novembre 2010, n. 23287) traiamo lo spunto per sviluppare qualche considerazione sulla formulazione normalmente presente nei Codici Deontologici che, senza addentrarsi in una specifica tipizzazione di ipotesi di illecito, intende rendere sanzionabili le condotte degli iscritti perché valutate non conformi alla dignità e al decoro professionale.

Partendo quindi dalla considerazione che le norme deontologiche non tratteggiano un catalogo di ipotesi tipiche, hanno dichiarato di essere in presenza di una espressione di concetti giuridici indeterminati. Ciò comporta che tali norme non si prestano - sul piano astratto e sotto il profilo attuativo - ad una definitiva ed esauritiva individuazione di ipotesi tipiche.

Il perimetro di tali norme preposte alla tutela del decoro e della dignità professionale non si esaurisce con le fattispecie tipiche lesive che possono rinvenirsi nel Codice Deontologico, ma "l'applicazione di norme di tale specie può dar luogo a valutazioni che - pur rimanendo distinte dal campo della discrezionalità, intesa come ponderazione comparativa d'interessi - finiscono con l'attribuire all'organo decidente un margine di apprezzamento non controllabile in Cassazione".

In altre parole, è riconosciuto al Consiglio Direttivo dell'Ordine uno spazio di libera valutazione e apprezzamento, e il sindacato del giudice di legittimità deve essere rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto consentendo la descritta tecnica di formulazione normativa. Il controllo della Corte di Cassazione sulla corretta applicazione del dettato deontologico non potrà prescindere dal fatto che la norma deontologica contiene, per la definizione delle condotte sanzionabili, concetti giuridici indeterminati.

Agli organi disciplinari quindi il compito di individuare le condotte sanzionabili, mentre al giudice di merito chiamato ad applicare concetti giuridici indeterminati spetterà il compito di un controllo di legittimità limitato alla verifica

della ragionevolezza del procedimento di valutazione eseguito sulla rispondenza del caso concreto con la previsione generica.

La Corte di Cassazione non potrà quindi mai sostituirsi agli organi ordinistici nell'enunciazione di ipotesi di illecito se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

La Corte suprema ha concluso che *“La ragionevolezza cui deve attenersi l'organo professionale disciplinare non è quella relativa alla motivazione sulla ricostruzione dei fatti (che è un momento successivo ed attiene all'accertamento degli avvenimenti fattuali), ma quella relativa alla “concretizzazione” della norma generale nella fattispecie in esame, come ipotesi di illecito disciplinare ascritto all'incolpato”*.

I FATTI

Due avvocati aprono uno studio sotto la suggestiva insegna “A.L.T. ovvero Assistenza Legale per Tutti”. L'ufficio è affacciato direttamente sulla pubblica via e alla porta di ingresso figura una scritta a caratteri evidenti recante l'indicazione “prima consulenza gratuita”. Il Consiglio dell'Ordine ritiene di sanzionare disciplinarmente l'uso dell'acronimo A.L.T. valutandolo suggestivo come invito a fermarsi, e ritiene inoltre censurabile il ricorso a slogan quali *“assistenza legale per tutti”*.

Il Consiglio Nazionale Forense, adito in secondo grado dai due professionisti, ne rigetta i ricorsi sostenendo che gli slogan usati non possono considerarsi pubblicità informativa ma hanno una funzione suggestiva ed emozionale: li valuta quindi strumenti finalizzati a realizzare un vantaggio competitivo e conclude sostenendo che la condotta dei due professionisti concretizza in una lesione al decoro e alla dignità della professione.

Avverso questa decisione i due professionisti propongono ricorso in Cassazione richiedendo - tra gli altri - un controllo di ragionevolezza sulla legittimità della concreta individuazione delle condotte costituenti l'illecito disciplinare, una valutazione sulla concreta antiigiuridicità della condotta a loro addebitata e valutata contraria all'osservanza dei doveri di dignità e decoro. ●

¹ **Art. 12 - Doveri di probità, dignità e decoro** - Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro nell'esercizio della professione.

il controllo dell'iperadrenocorticismo (Cushing) del cane

SEMPLICE
RAPIDO
CON EFFETTO REVERSIBILE
NESSUN EFFETTO CITOTOSSICO

MARCHIO REGISTRATO

new
Ora disponibile la nuova confezione da 10 mg

Vetoryl[®]
60 mg capsule
Trilostano

Vetoryl[®]
30 mg capsule
Trilostano

Vetoryl[®]
10 mg capsule rigide per cani
Trilostano

Elanco

Elanco Italia S.p.A.
Via Gramsci, 731
10018 Sesto Torinese (TO)

Elanco_CA_0101001010